

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32637 Anno 2022

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 07/11/2022

sul ricorso 27510-2021 proposto da:

GEST SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____ 8,
presso lo studio dell'Avvocato Alessandro _____, che la
rappresenta e difende;



- *ricorrente* -

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____
30, presso lo studio dell'Avvocato Marco _____, che la
rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 605/2021 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 26/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che la società Gest S.r.l ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 605/21, del 26 gennaio 2021, della Corte di Appello di Roma, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 10625/16, del 25 maggio 2016, del Tribunale di Roma – ha rigettato la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo proposta nei confronti della società Generali Italia S.p.a.;

- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente, società esercente attività di noleggio di autoveicoli, riferisce di aver agito – sul presupposto di aver subito (e denunciato all'autorità competente) il furto di una vettura di sua proprietà – nei confronti della società Generali Italia, per conseguire il pagamento dell'indennizzo assicurativo, vedendo, però, rigettare la propria domanda, con decisione confermata in appello, ritenendosi anche in tale sede che l'attrice, e poi appellante, non avesse fornito prova della verifica del rischio assicurato;

- che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la società Gest, sulla base – come detto – di un unico motivo;

- che esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., ritenendo “palese l'error in iudicando” in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, sussistendo prova dell'avvenuto sinistro, costituita dalla denuncia di furto, dalla carta di circolazione della vettura, dal

certificato di proprietà, dalla fattura di acquisto quietanzata e dalla serie completa delle chiavi;

- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Generali Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022;

- che la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

- che il ricorso va rigettato, essendo l'unico motivo non fondato;

- che la violazione dell'art. 2697 cod. civ. non è prospettabile per censurare – come, invece, avvenuto nella specie – l'apprezzamento della prova (o meglio, delle sue risultanze), ma solo l'erronea distribuzione “*inter partes*” degli oneri probatori;

- che secondo questa Corte, infatti, la “violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01), restando, peraltro, inteso che, “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013,

n. 15107, Rv. 626907-01), ma, ovviamente, “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, *cit.*);

- che nessuna erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi già enunciati da questa Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01), ed inoltre che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01);

- che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

- che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Gest S.r.l. a rifondere, alla società Generali Italia S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.800.00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 14 giugno

